



A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 25 del 29-10-2018

OGGETTO: TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA – PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI URGENTI PER CONTRASTARE IL PM10, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 NOVEMBRE 2018 ED IL 31 MARZO 2019.

IL SINDACO

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “*relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n.155 del 13.08.2010 “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*”, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA la Legge Regionale n.9 del 11.02.2010 “*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*”;

VISTA la Legge Regionale n.27/2016 a modifica della Legge Regionale n.9/2010, che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.814/2016 con cui, da una parte, vengono aggiornate le linee guida regionali per la messa a punto, da parte dei Comuni, dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e, dall'altra, viene definito il sistema di calcolo in base al quale vengono individuate le situazioni critiche caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di 50 µg/m³, oltre la quale è ipotizzabile l'intervento di natura contingibile e urgente a cura dei Sindaci dei Comuni individuati con DGR 1182/2015;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Pescia è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell'area di superamento "*Piana Lucchese*";
- che, con Delibera di Giunta Comunale n. 138/2016 è stato redatto il "*Piano di Azione Comunale - Area Valdinievole per il risanamento della qualità dell'aria*", sia relativamente agli interventi di tipo strutturale che quelli contingibili ed urgenti;

PRESO ATTO che la centralina di riferimento per l'area "*Piana lucchese*" a rischio di superamento a cui deve far riferimento il nostro Comune è la stazione di rilevamento di Capannori;

TENUTO CONTO che i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, e dell'incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa;

CONSIDERATO:

- in particolare, che nell'area lucchese gli studi condotti da ARPAT, LAMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che pertanto gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;
- che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;
- l'obbligo per i comuni appartenenti all'area della Piana Lucchese (*ai sensi Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 814 del 01/08/2016 al punto 5.1, dell'allegato A, quello che tratta gli interventi di modulo 1 [ICQA=1] come nel nostro caso*), di applicare quanto previsto nell'allegato B (*modalità di attivazione*) ovvero: l'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) previsto al comma 3 ter art 13 l.r. 9/2010 dovrà assumere valore 1 come valore di default, indipendentemente dal numero di superamenti registrati e dalle condizioni meteorologiche previste, sempre attivo nel periodo critico dal 1 novembre al 31 marzo e che gli interventi contingibili e urgenti saranno adottati con ordinanza sindacale (*dovranno essere quelli legati al modulo 1 dell'allegato A*);

VISTA la comunicazione e-mail pervenuta il 26 Oct 2018 alle ore 12:17:04, dalla

Regione Toscana, p.i. Biagio Maffettone - Assistente Tecnico - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, con la quale si ricorda l'avvicinarsi del periodo critico - 1 novembre 2018 - 31 marzo 2019, l'obbligatorietà sia dell'attivazione della prevista ordinanza di modulo 1 (ICQA =1) sia dell'informazione ai cittadini per il divieto di combustione all'aperto di biomasse;

RITENUTO quindi di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010;

DATO ATTO che l'adozione della misura in questione è obbligatoria per i comuni appartenenti alle aree più critiche ovvero quelli delle aree: - Piana lucchese; -Piana Prato Pistoia; - Media Valle del Serchio; mentre per gli altri comuni, fermo restando l'obbligatorietà dell'informazione ai cittadini, resta facoltativo se adottare tale misura nel Modulo 1 o nel Modulo 2;

VISTO l'art. 50, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, che tra le altre cose, prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

O R D I N A

è vietato accendere fuochi all'aperto nonché l'abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali, nel periodo compreso tra il 01/11/2018 ed il 31/03/2019, in tutte le aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 metri s.l.m.;

I N V I T A

la cittadinanza tutta ad attuare e tenere "*comportamenti virtuosi*" per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, comportamenti qui sotto meglio elencati:

- **favorire tecniche agricole che evitano l'accensione di fuochi all'aperto e la combustione di biomasse;**
- **alla riduzione, a 9 (nove) ore, del funzionamento degli impianti di riscaldamento nonché la riduzione, a 18°C (diciotto), della temperatura impostata nei termostati dei suddetti impianti;**
- **il divieto di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi ed obbligo di spegnimento dei motori per i veicoli in sosta o in sosta prolungata in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con**

traffico intenso, passaggio a livello, ect.);

- **utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti;**
- **utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling);**
- **effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini;**
- **evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;**

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- la trasmissione ai seguenti Enti Pubblici:
 - Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti;
 - Provincia di Pistoia;
 - Arpat Dipartimento di Pistoia;
 - Asl Toscana Centro – Zona Valdinievole;
 - Ufficio del Governo di Pistoia;
- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
- la Polizia Municipale di Pescia, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricata di effettuare la vigilanza sul territorio al fine di far rispettare quanto ordinato con il presente provvedimento.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
ORESTE GIURLANI

documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

Ordinanza del Sindaco n. 25 del 29-10-2018

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA – PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI URGENTI PER CONTRASTARE IL PM10, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 NOVEMBRE 2018 ED IL 31 MARZO 2019. |
|-----------------|---|

| | |
|---|--|
| Si certifica che il presente atto è affisso all'albo pretorio in data 29-10-2018 e vi rimarrà sino al giorno 13-11-2018 . | |
| 29-10-2018 | L'incaricato della pubblicazione MICHELE NICCOLAI |

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.